RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 814 Seduta del 19/11/2018

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

REGOLAMENTAZIONE REGIONALE DELLO STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DELLL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO AI SENSI DEL DPCM DEL 9 FEBBRAIO 2018 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Bocchieri Luigi Cajazzo

I Dirigenti Paolo Andrea Boneschi Andrea Pellegrini

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante

VISTA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

RICHIAMATA la legge 1 febbraio 2006 n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che all'art 1 comma 2 conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione previste dalla legge 251/2000 e dal DM 29 marzo 2001;

VISTA:
- l'esigenza di definire le competenze, le attività e gli elementi minimi in termini di formazione di una figura di interesse sanitario operante nel settore odontoiatrico e riconosciuta su tutto il territorio nazionale;
- la rilevanza dell'odontoiatria per le ricadute che essa ha sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione e il conseguente obbligo delle istituzioni di garantire ai cittadini che necessitano di cure odontoiatriche standard professionali e prestazioni di livello adeguato;

CONSIDERATO che:
- le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del Gruppo Tecnico Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni in stretto raccordo con il Coordinamento interregionale Sanità, hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi di assistente di studio odontoiatrico;
- il Documento tecnico redatto dalle Regioni è stato discusso e condiviso con il Ministero della Salute;

ATTESO CHE:
- dopo un lungo confronto in sede di Segreteria Tecnica della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, il Ministero della Salute le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2017 hanno sancito l'Accordo sull'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario che svolge attività finalizzate all'assistenza odontoiatrica e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e

dello strumentario, all'accoglimento dei clienti e alla gestione della segreteria e ai rapporti con i fornitori;

ATTESO CHE l'Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017) ai sensi dell'art 14 è stato successivamente recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute (di seguito DPCM) del 9 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2018 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2018;

CONSIDERATO che:
- l'Accordo e il DPCM contengono gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione;
- la formazione dell'assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dall'Accordo e dal DPCM;

VALUTATA conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi di Assistente di Studio Odontoiatrico e, quindi, all'avvio delle specifiche attività formative;

PRECISATO che tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

ATTESO CHE in diverse riunioni del Gruppo Professioni, le Regioni e le Province Autonome con l'obiettivo di adottare comportamenti uniformi nell'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni del 23 novembre 2017 e recepito con DPCM del 9 febbraio 2018 (in vigore dal 20 aprile 2018), hanno condiviso una serie di punti relativamente all'organizzazione e alla realizzazione dei corsi di formazione tra i quali requisiti di accesso, corsi del periodo transitorio, corsi di aggiornamento, composizione della commissione d'esame, tirocinio ecc. per rendere la formazione il più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO quindi di approvare l'allegato A "Standard formativo e standard professionale dell'assistente di studio odontoiatrico", parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

ATTESO che:
- Regione Lombardia con decreto regionale n. 6481 del 14 giugno 2007 aveva in passato regolamentato e inserito nell'offerta formativa regionale percorsi di assistente di studio alla poltrona di studio odontoiatrico articolati in 1000 ore e realizzati da enti accreditati;
- le due Direzioni Generali competenti in materia, Istruzione Formazione Lavoro e Welfare a far data dal 24 maggio 2018, per non generare confusione nell'utenza, hanno congiuntamente deciso con un comunicato di sospendere l'avvio di nuovi percorsi afferenti il decreto regionale n.6481 del 14/06/2007 consentendo di portare a termine solo ed esclusivamente le attività formative al momento in essere;

STABILITO che il percorso formativo di cui al presente provvedimento sostituisce quello approvato con decreto regionale n. 6481 del 14 giugno 2007, fatti salvi gli attestati di competenza regionale di assistente alla poltrona fino ad ora rilasciati agli allievi dichiarati idonei;

ATTESO CHE la presente deliberazione viene approvata di concerto con la Direzione Generale Welfare;

VISTA la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo "standard formativo e professionale dell'assistente di studio odontoiatrico", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, in coerenza con quanto approvato con l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017) e del DPCM pubblicato sulla G.U. in data 6 aprile 2018 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2018;

2. di stabilire che tali percorsi possono essere erogati esclusivamente da enti

accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3. di stabilire che il percorso formativo di cui al presente provvedimento sostituisce quello approvato con decreto regionale n. 6481 del 14 giugno 2007, fatti salvi gli attestati di competenza regionale di assistente alla poltrona fino ad ora rilasciati agli allievi dichiarati idonei;

4. di predisporre una offerta formativa dedicata sul sistema informativo regionale per l'avvio e la realizzazione da parte degli enti accreditati dei corsi di Assistente di Studio Odontoiatrico e per consentire la tracciabilità del rilascio degli attestati abilitanti ai sensi dell'Accordo e del DPCM;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO STANDARD FORMATIVO

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.
Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 *"Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata*", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni
- possesso di Qualifica professionale triennale conseguita in percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 o in percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento o in alternativa diploma di maturità.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere richiesta la sola traduzione asseverata, qualora l'Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio, diversamente occorrerà la dichiarazione di valore.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo, l'ente accreditato, all'atto dell'iscrizione, deve pertanto valutare la conoscenza della lingua italiana attraverso un test d'ingresso, che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico coerente con un CELI di livello A2 Common European Framework.
Gli esiti del test devono essere conservati agli atti e messi a disposizione della commissione d'esame per le eventuali verifiche.

Per quanto riguarda i percorsi integrativi di riqualificazione di cui al successivo punto 7, il periodo di attività lavorativa qualificata e l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona devono essere giustificati attraverso la presentazione all'ente accreditato di documentazione idonea ad attestare l'attività lavorativa svolta, la durata (attraverso visura INPS), la tipologia e l'inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, (attraverso ad esempio dichiarazioni dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la natura del reddito, cedolini e/o contratto di lavoro e/o del modello LAV).

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall'ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe e pertanto non saranno ammessi a sostenere l'esame finale gli studenti che si trovano in difetto di anche uno dei requisiti richiesti.

3. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di *Assistente di studio odontoiatrico* è di 700 ore complessive, di cui 300 ore di teoria e 400 di tirocinio. Il corso ha una durata non superiore ai 12 mesi. I percorsi, sia per la parte d'aula sia per la parte di esercitazioni pratiche, vanno realizzati presso la sede dell'ente accreditato.
Il corso è strutturato in due moduli:

- modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
- modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

4. REQUISITI DELL'ENTE ACCREDITATO

4.1 STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE:

L'ente accreditato deve essere dotato di:

- Aula per lezioni teoriche dotata di postazioni individuali e dispositivi ad uso didattico conformi alla normativa vigente
- Laboratorio per esercitazioni pratiche dotato delle seguenti attrezzature e dotazioni:

- riunito odontoiatrico completo di poltrona e di turbina, micromotore, ablatore, radiografico endorale e aspiratore
- autoclave
- sigillatrice
- lampada per compositi
- impronta ottica
- sistemi ingrandenti e/o microscopio
- apparecchiatura ad ultrasuoni per pulizia strumentario e/o lavaferri
- postazioni informatiche dotate di software applicativi e software gestionali

Materiali:

- per impronte (cucchiai arginati e siliconi)
- per devitalizzazioni (k files coni carta, cementi canalari, coni di guttaperca e sistemi di guttaperca veicolati con carrier);
- per otturazioni (compositi, cementi e adesivi, matrici, cunei, carta articolare)
- per ablazioni del tartaro (spazzolini, paste, gommini)
- per costruzione e riparazione di provvisori in resina
- per ribasature di protesi mobili
- per cementazioni
- guanti monouso e divise sanitarie
- prodotti e kit per pulizia, sanificazione e tutela d'igiene
- cassetta primo soccorso

Per quanto riguarda le attrezzature e le dotazioni del laboratorio si precisa quanto segue:

- le attrezzature e le dotazioni possono essere di proprietà o in uso presso l'Ente accreditato
- il laboratorio comprensivo delle attrezzature e delle dotazioni può essere di proprietà o in uso all'Ente accreditato.

4.2 PROFESSIONALITA' IMPEGNATE NEL PERCORSO FORMATIVO

Criteri per l'affidamento della docenza
I docenti del corso di formazione sono:

- Docente laureato in ambito medico/odontoiatrico per l'insegnamento delle materie attinenti alla competenza n. 3 (Assistenza all'odontoiatra) di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23/11/2017.
- Docente con esperienza professionale o didattica complessivamente pari a tre anni maturata negli ultimi cinque anni, per gli insegnamenti previsti nelle materie attinenti alle competenze di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23/11/2017 n. 1 (Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni) n. 2 **(**Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard) e n. 4 **(**Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile)

Requisiti operatore qualificato ed esperto per supervisione tirocinio
Nelle strutture presso cui si svolge il tirocinio, la supervisione dello stesso è affidata al responsabile della struttura o ad un ad un soggetto ("tutor aziendale") con esperienza professionale di almeno tre anni come Assistente alla Poltrona, anche non continuativi, maturata negli ultimi cinque anni nell'esercizio dell'attività lavorativa.

5. TIROCINIO

L'assistente di studio odontoiatrico è una figura regolamentata a livello nazionale; per questo motivo le indicazioni di riferimento per la realizzazione del tirocinio (che è da intendersi curriculare) sono contenute nel Decreto regionale n. 4130 del 17/05/2013 "Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini curriculari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante"

In particolare si precisa che i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in studi odontoiatrici, servizi e strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 presso cui opera l'assistente di studio odontoiatrico presenti nel territorio lombardo per meglio sperimentare il modello socio sanitario della Regione Lombardia.

Si precisa altresì che analogamente a quanto avviene nei percorsi ASA e OSS l'esito positivo del tirocinio costituisce requisito fondamentale di ammissione all'esame finale. Qualora il tirocinio venisse svolto in due ambiti diversi la valutazione positiva è da intendersi su ognuno dei due diversi ambiti di intervento nei quali il tirocinio viene effettuato. Pertanto la valutazione positiva in un ambito e negativa nell'altro non consente l'accesso all'esame finale.

Qualora un allievo iscritto a un corso di assistente di studio odontoiatrico è al contempo dipendente in una struttura odontoiatra, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e in una unità operativa diversa da quella assegnata **salvo quanto stabilito al successivo punto 7.1 (per i percorsi integrativi di riqualificazione di cui al comma 13 dell'Accordo e strettamente per il periodo transitorio stabilito dalla norma)**.

6. CAUSE DI ESENZIONE

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo:

a) ai sensi dell'art 11 dell'Accordo coloro i quali hanno o hanno avuto inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un'attività lavorativa, anche svoltasi e conclusa in regime di apprendistato, di non meno di 36 mesi anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del DPCM (21 aprile 2018). Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
b) ai sensi dell'art. 12 comma 2 dell'Accordo coloro i quali hanno acquisito l'attestato di competenza di Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico a seguito di percorsi da 1000 ore realizzati da enti accreditati e riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi del decreto regionale n. 6481 del 14 giugno 2007.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE AI SENSI DELL'ART 13 DELL'ACCORDO STATO REGIONI - PERCORSI INTEGRATIVI DI RIQUALIFICAZIONE

7.1 PERCORSI AI SENSI DELL'ART 13 COMMA 1 DELL'ACCORDO

Dal 21 aprile 2018 (data di entrata in vigore del DPCM) per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona privi dell'apposito titolo fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall'assunzione.
Il percorso deve avere una durata complessiva di 700 ore fermo restando che le ore di tirocinio possono essere svolte presso il luogo di lavoro
Possono accedere al percorso coloro i quali sono in possesso almeno di una Qualifica triennale in Diritto Dovere di Istruzione e formazione o Qualifica triennale del sistema istruzione vecchio ordinamento.
La tipologia di questi percorsi con relativo esame finale deve concludersi tassativamente entro e non oltre il 21 aprile 2023.

7.2 PERCORSI AI SENSI DELL'ART 13 COMMA 2 DELL'ACCORDO

Coloro che, alla data del 21 aprile 2018 si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, possono iscriversi a corsi di riqualificazione ai sensi dell'art 13 comma 2 dell'Accordo per l'acquisire l'attestato di Qualifica entro e non oltre il 21 aprile 2021.
Il percorso deve avere una durata complessiva di 600 ore fermo restando che i mesi di attività lavorativa con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona maturati alla data del 21 aprile 2018 danno diritto a una riduzione delle ore del percorso secondo la seguente tabella:

Mesi di attività lavorativa maturati dell'allievo alla data del 21 aprile 2018	**Ore di teoria da frequentare**	**Credito formativo massimo riconoscibile sulle ore di tirocinio**	**Ore di tirocinio minimo da frequentare**	**Durata complessiva del percorso integrativo minimo**
Da 1 a 6 mesi	300 ore	100 ore	300 ore	600 ore
Da 7 a 12 mesi	300 ore	200 ore	200 ore	500 ore

Da 12 a 24 mesi	300 ore	300 ore	100 ore	400 ore
Da 24 a 35 mesi	300 ore	400 ore	0	300 ore

Le ore di tirocinio possono essere svolte presso il luogo di lavoro.
La tipologia di questi percorsi con relativo esame finale deve concludersi tassativamente entro e non oltre il 21 aprile 2021.
Possono accedere al percorso tutti coloro che sono stati inquadrati contrattualmente come Assistente alla poltrona alla data del 21 aprile 2018 e che sono in possesso almeno del titolo di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media).

8. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Ai sensi del decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012 possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni con i loghi istituzionali rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di Istruzione e formazione professionale degli enti accreditati alla formazione e dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro per le certificazioni in ambito non formale e informale.

E' possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione di quanto stabilito per i percorsi di riqualificazione.
Tutta la documentazione relativa al processo deve essere trasparente, conservata e resa disponibile dal Soggetto erogatore nelle modalità stabilite dal DDUO n. 12453/2012.

Gli allievi dichiarati non idonei, dovranno frequentare un percorso personalizzato per colmare le carenze evidenziate in sede di esame. Anche in questo caso è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso, con il riconoscimento massimo del 50% delle ore totali del percorso; l'articolazione oraria dei piani di studio personalizzati dovrà tener conto della necessità di fornire una compiuta integrazione del percorso formativo in tutte le aree previste dal percorso didattico e sulla base delle competenze possedute dal singolo allievo e delle lacune manifestate in sede di esame.

9. ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo nonché la valutazione positiva del tirocinio.

I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze abilità e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La Commissione, è costituita da tre membri di cui uno è nominato in qualità di Presidente.

- Il Presidente, è un Odontoiatra nominato da Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare- sulla base di un elenco di Odontoiatri designati dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, che abbiano fornito la propria disponibilità;
- Un commissario nominato da Regione Lombardia- Direzione Generale Welfare- appartenente alla professione sanitaria di igienista dentale con almeno tre anni di esperienza nel settore, sulla base di un elenco di professionisti iscritti all'albo, che abbiano fornito la propria disponibilità;
- Un commissario individuato dall'ente accreditato nella persona del responsabile per la certificazione delle competenze.

Al fine di garantire il principio di terzietà, i componenti di nomina regionale saranno scelti tra coloro i quali non hanno, nell'annualità di riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso e secondo un criterio di rotazione.

Con decreto della DG Welfare saranno fornite indicazioni circa le modalità di designazione e nomina dei componenti della commissione nonché eventuali modifiche circa la composizione della stessa, che si rendano necessarie al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Gli elenchi dei Presidenti e Commissari saranno aggiornati di regola con cadenza triennale.
Le procedure inerenti lo svolgimento delle prove di esame ivi compreso il modello 4 del verbale d'esame finale, sono stabilite dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012.

La commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.
Ai lavori della commissione deve essere garantita la collaborazione dei docenti del corso.

10. CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di competenza con valore di qualificazione professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi Accordo Stato Regioni concernente l'individuazione della figura professionale quale operatore di interesse sanitario di cui all'art 1 comma 2 della legge 26 febbraio 2006 n. 43.
L'attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione; l'allievo dovrà necessariamente frequentare il percorso fermo restando la possibilità per l'operatore accreditato di riconoscere crediti formativi fino a un massimo del 50% rispetto alle 700 ore del corso standard.

11. CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento professionale di cui all'art 2 comma 2 dell'Accordo Stato Regioni è effettuato autonomamente dalla persona interessata, al di fuori quindi del sistema formativo regionale.